



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

00499/01

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -

Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -

Dott. Renato PERCONTE LICATESE

- Consigliere -

Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -

Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

HOTEL GRIEN DI AVESANI ENRICO & C SNC, con sede in

Ortisei, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

DOMENICO MILLE LIRE 7, presso lo studio dell'avvocato

RODOLFO GIOMMINI, che lo difende anche disgiuntamente

all'avvocato PATRIZIO MOLESINI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PASQUALI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato

LUIGI MANZI, che lo difende anche disgiuntamente

Oggetto

Responsabilità
referenziale
di persona

R.G.N. 10344/98

Cron. 873

Rep. 166

Ud. 14/06/00

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti L. 3000
il 15 GEN. 2001
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. FI
per diritti L. 3000
il 15 GEN. 2001
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. MC
per diritti L. 3000
il 15 GEN. 2001
IL CANCELLIERE

13



all'avvocato ARNALDO LONER, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 68/97 della Corte d'Appello di
TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 19/03/97 e
depositata il 12/06/97 (R.G. 55/96);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni
Battista PETTI;

udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega avv.
Luigi MANZI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione (del 12 giugno 1992) l'Hotel Grien
di Avesano Enrico s.n.c., conveniva dinanzi al Tribu-
nale di Bolzano, l'avv. Pasquali Alberto, e ne chiede-
va la condanna al risarcimento dei danni da responsa-
bilità professionale, nella misura di lire 10.202.987,
pari alle spese sostenute dalla società, per avere re-
vocato l'incarico a detto difensore e per
l'affidamento dell'incarico difensivo, in una causa
civile, ad altri difensori.

Al professionista era contestata, da parte della
società, l'inosservanza del dovere di diligenza di cui

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. MANZI
per diritti L. 2.000
il 11.6.01
IL CANCELLIERE



B



all'art.1176 del cod.civile, in relazione ad una causa civile, promossa dalla società Hotel Grien, dinanzi al Tribunale di Bolzano, nei confronti delle società Mel Leasing srl e Eximag spa.

Con tale giudizio la società Hotel Grien aveva radicato una lite avente ad oggetto un'azione di responsabilità nei confronti delle dette società per il mancato adempimento di un contratto di vendita (stipulato nel 1983 con la Eximag) e di Leasing (stipulato con la Mel).

Il difensore della società, avvocato Pasquali, dopo aver indicato, nella citazione, l'esistenza di entrambi i contratti, aveva chiesto solo la risoluzione del contratto di leasing, assumendo peraltro l'inadempimento con riguardo all'altro contratto di vendita.

Tale infelice impostazione avrebbe determinato: il rigetto della domanda (v. sentenza del Tribunale di Bolzano n. 70 del 1989), la necessità di proporre gravame, ed infine di pervenire ad una transazione.

La domanda risarcitoria era così limitata alle spese processuali sostenute dopo la revoca del mandato a tale difensore.

Si costituiva l'avvocato Pasquali e contestava il fondamento della domanda.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig. PERNE

per diritti L. 2000

il 18 GIU. 2001

IL CANCELLIERE





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Con sentenza del 20 agosto 1994 il Tribunale di Bolzano rigettava la domanda di risarcimento per colpa professionale del difensore, rilevando il difetto di prova, avendo la società prodotto la sola sentenza del Tribunale di Bolzano contenente la propria condanna in primo grado.

Richiesta copia studio
dal Sig. TERZANOVA
per diritti L. 3000

19 GIU. 2001
IL CANCELLIERE

Contro la decisione ha proposto appello la società, che chiedeva la riforma della prima decisione e produceva atti processuali relativi alla causa in oggetto (i propri fascicoli di parte e copia dei verbali di causa). Resisteva la controparte chiedendo il rigetto dell'appello.



Con sentenza pubblicata il 12 giugno 1997 la Corte di appello di Trento rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado.

Osservava la Corte che, nel caso di specie, il difensore aveva il problema di esaminare un "complicato contratto di leasing" e di scegliere la strategia migliore per far valere le ragioni della propria cliente. Tale problema tecnico deve essere senz'altro ritenuto di speciale difficoltà".

Conseguentemente andava applicata la norma dell'art.2236 del codice civile, e non essendovi dolo o colpa grave, da parte del difensore, questi andava



esente dalla responsabilità in ordine alle pretese risarcitorie.

Contro la decisione ricorre la società deducendo due motivi di censura.

Resiste la controparte con controricorso. Le parti hanno proposto memorie.

Motivi del ricorso

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione.

Con il primo motivo si deduce l'error in iudicando per la violazione degli articoli 1176 e 2236 del codice civile; con il secondo motivo si deduce il consequenziale vizio della motivazione sul punto decisivo relativo alla dimostrazione (ossia alla prova) da parte del difensore della particolare difficoltà tecnica, tale da giustificare l'errore o la svista difensiva, tra le premesse argomentative della citazione e le incoerenti conclusioni prospettate.

In particolare si censura da un lato la erroneità giuridica della tesi della Corte di appello, secondo cui l'attività professionale dell'avvocato è sottoposta "non all'ordinario regime di responsabilità commisurato sulla diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 c.c.), ma va invece applicato il regime pre-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' or similar character.



visto per le prestazioni che implicino la soluzione di problemi tecnici di particolare gravità" (ff.7 motivaz.); d'altro lato la apodittività ed insufficienza della motivazione relativa alla "complessità del contratto di leasing" ed alla scelta della strategia tecnica migliore.

Dalla negligenza o inesperienza del difensore discendeva il profilo della colpa professionale, immotivatamente escluso dai giudici dell'appello.

Le censure appaiono fondate: ed in vero

a. sotto il profilo della correlazione (e interpretazione logico sistematica) tra l'art.1176 e l'art.2236 del cod. civile, e in generale per la responsabilità professionale, è costante l'insegnamento di questa S.Corte, secondo cui la relazione tra le due norme è di integrazione per complementarietà e non già per specialità (cfr.Cass.7 maggio 1998 n.3389; Cass. 13 febbraio 1998 n.1560; ed in termini per la fattispecie: Cass.18 maggio 1988 n.3463).

In altri termini vale, come regola generale, quella della diligenza del buon professionista (art.1176 secondo comma) con riguardo alla natura della attività prestata; ma quando la "prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà" opera la successiva norma dell'art.2236, delimitando

A handwritten signature, possibly reading 'B', located in the bottom right corner of the page.



la responsabilità professionale al dolo od alla colpa grave. (Cfr.SU.26 marzo 1997 n.2661).

Appare del tutto errata l'impostazione ermeneutica data dai giudici del merito, e tale violazione di legge di per sé determina la erronea applicazione delle norme richiamate.

b. Parimenti, sotto il profilo della complessità del contratto di leasing e dei problemi tecnici di particolare difficoltà", giustamente è stato rilevato dal ricorrente, la assoluta apoditticità e contraddittorietà della motivazione, posto che nella parte espositiva era stato dato atto dell'evidente errore commesso dal difensore, tra le premesse logiche delle proprie linee difensive e le conclusioni spiegate.

c. Conseguentemente la motivazione appare carente anche sotto il profilo della valutazione soggettiva dell'elemento di colpa, atteso che, se mancavano o non risultavano dimostrate dal difensore al quale incombe il relativo onus probandi, le particolari difficoltà tecniche: la graduazione della colpa professionale, doveva quindi, essere misurata con il metro "normale" di diligenza di cui al detto art.1176 cod.civile. (Cfr.Cass.14 maggio 1997 n.7618).

All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di

A handwritten signature, possibly reading 'A', located in the bottom right corner of the page.



Trento, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Trento.

Roma 14 giugno 2000

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE C1
Concetta Ammendola

Depositata in Cancelleria

Oggi, 15 GEN. 2001

IL CANCELLIERE C1
Concetta Ammendola

1097	250.000
	40.000
	290.000
22-1-01 H	

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrato in 27 MAR. 2001

di 14620

